



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 1-1/2023

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da Alessandro Formicola, nato a Torre del Greco il 18/02/1975, e Eleonora Mey, nata a Napoli il 25/11/1980, rappresentati dall'avv. Vittorio Luigi, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Francesco Mascolo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Volla;

rilevato che gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCI;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nelle spese straordinarie sostenute dai coniugi negli ultimi anni per far fronte: 1) a lavori di ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione e resi necessari

dal cattivo stato di manutenzione dello stesso; 2) a spese mediche non prevedibili conseguenti all'incidente stradale occorso alla ricorrente Eleonora Mey;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto: 1) il ricorrente Formicola Alessandro, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 1.557,00), risulta proprietario solo di un'autovettura targata EW122CE di esiguo valore commerciale costituente l'unico mezzo di trasporto del debitore; 2) Eleonora Mey, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 874,00), risulta proprietaria di un autoveicolo targato EF504NN e di una vespa targata AC76235, il primo dei quali costituisce l'unico mezzo di trasporto della debitrice mentre il secondo (immatricolato nel 1997) ha un valore di mercato talmente esiguo da far apparire l'eventuale liquidazione assolutamente antieconomica; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 1.904,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 72.400,00 per quanto concerne la posizione di Formicola Alessandro ed € 52.916,00 per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey;

preso atto che la durata del piano è di circa 7 anni (14 rate semestrali) e che l'attivo messo a disposizione dei debitori è di complessivi € 28.333,00 per quanto concerne la posizione di Formicola Alessandro ed € 15.903,00 per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey;

considerato che il piano proposto prevede: 1) il pagamento integrale dei crediti prededucibili; 2) il pagamento dei creditori chirografari (sia quali chirografari "puri" sia quali privilegiati degradati a chirografo in assenza di beni mobili ed immobili sui quali insiste eventuale causa di prelazione e per i quali deve essere garantito il trattamento minimo di cui all'art. 67 comma 4 CCI) nella percentuale del 28% per quanto concerne la posizione di Formicola Alessandro e nella percentuale del 16% per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 03.03.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano